



REGOLAMENTO FIFE

Art. 1
Finalità

1.1 Ferme restando le vigenti norme dello statuto della Federazione (di seguito "Statuto"), il presente regolamento (di seguito "Regolamento") stabilisce le regole operative di dettaglio, ove necessarie, per assicurare la massima trasparenza ed efficacia dell'azione della Federazione, anche attraverso gli "Enti Collegati".

1.2 Resta inteso che le parole ed espressioni utilizzate nel Regolamento con iniziale maiuscola, salvo diversamente disposto, avranno il significato loro attribuito dallo Statuto.

Art. 2
Iscrizione a Socio – Adempimenti

2.1 Oltre a quanto previsto dall'Art. 20 dello Statuto, le organizzazioni che intendono aderire alla Federazione dovranno fornire alla Giunta di Presidenza, su richiesta di quest'ultima, copia autentica del relativo statuto, l'elenco nominativo dei propri dirigenti e adeguata documentazione che attesti la situazione economico-organizzativa dell'organizzazione candidata.

2.2 Le Organizzazioni Componenti debbono comunicare, entro 30 giorni, alla Federazione il mutamento delle cariche dirigenziali e qualsiasi altra notizia relativa alla loro organizzazione, mediante lettera raccomandata con A/R o PEC.

2.3 Resta inteso che le Organizzazioni Componenti terranno indenne la Federazione da eventuali danni e/o costi conseguenti alla ritardata, omessa o errata comunicazione alla Federazione di quanto sopra indicato.

Art. 3
Durata dell'adesione alla Federazione

3.1 L'adesione alla Federazione ha effetto dalla data della delibera di accoglimento della relativa domanda per la durata prevista dallo Statuto, salva la facoltà di recesso prevista dall'Art. 51 comma 2. In assenza di disdetta secondo quanto previsto dall'Art. 51 comma 3 dello Statuto, l'adesione si intenderà rinnovata per pari periodo con le stesse modalità. L'eventuale disdetta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione Componente ed alla stessa deve essere allegata, a pena di inefficacia della disdetta, copia notarile del provvedimento con cui l'organo competente ha deliberato di dare la suddetta disdetta.

3.2 L'Organizzazione Componente dovrà comunicare tempestivamente alla Federazione qualsiasi fatto che, ai sensi dello Statuto o per legge, possa causare la perdita della qualità di Socio.

Art. 4
Procedimenti disciplinari

4.1 I Soci ed i Dirigenti Nazionali devono rispettare i principi enunciati nello Statuto e nel codice etico e devono tenere un comportamento conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività della Federazione; i Soci inoltre devono essere in regola con il pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Federazione. La violazione di tali principi legittima l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore, salve le altre conseguenze previste dallo Statuto.

4.2 I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati al trasgressore, all'effettiva responsabilità degli autori e alle conseguenze dannose che ne sono derivate o che avrebbero potuto derivare alla Federazione e/o agli Organismi Federali e/o agli Organi della Federazione, anche in termini reputazionali.

4.3 I provvedimenti disciplinari sono assunti con delibera motivata della Giunta e sono inquadrabili nelle seguenti fattispecie:

4.3.1 il richiamo scritto, comminato per infrazioni di lieve entità, consistente nella comunicazione di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni contestate;

4.3.2 la sospensione dall'esercizio dei diritti spettanti, a seconda del caso, al Socio o al Dirigente Nazionale per un periodo non superiore a sessanta giorni, durante il quale il Socio o il Dirigente Nazionale deve comunque adempiere a tutti i propri obblighi: tale sanzione può essere irrogata in caso di grave infrazione disciplinare o secondo quanto previsto al successivo Art. 4.5;

4.3.3 la radiazione del Socio o l'espulsione del Dirigente Nazionale, che comporta la perdita dei diritti di Socio o, nel caso del Dirigente Nazionale, la decadenza da ogni incarico ricoperto nella Federazione. Tale provvedimento può essere assunto dalla Giunta in caso di:

(i) fatti che causino o possano causare pubblico discredito alla Federazione,

(ii) mancata esecuzione, con dolo, delle deliberazioni della Federazione,

(iii) attività contrastante con i fini della Federazione,

(iv) offese ai Dirigenti Nazionali e/o agli Organi della Federazione, danni morali e/o materiali alla Federazione, anche mediante occultamento o sottrazione di atti, documenti od altro materiale su cui la Federazione ha diritto di indagare,

(v) attestazioni infedeli o non veritiere relative alle condizioni personali e/o ai requisiti per la partecipazione alla Federazione e/o agli Organi della Federazione o, nel caso dei Dirigenti Nazionali, per la loro eleggibilità a cariche sociali.

La decadenza del Dirigente Nazionale è prevista anche laddove quest'ultimo si assenti a tre riunioni consecutive degli Organi collegiali cui è tenuto a partecipare ai sensi dello Statuto, senza aver preventivamente giustificato per iscritto la propria assenza.

4.4 In alternativa e/o in concorso con le suddette sanzioni, la Giunta di Presidenza può anche imporre ai Soci e/o ai Dirigenti Nazionali, cui sono imputati fatti che determinano una responsabilità disciplinare, di pagare una somma a titolo forfettario di penale, somma che in ogni caso non potrà essere superiore al doppio di quanto dovuto a titolo di quota associativa, nel caso del Socio, e al doppio di quanto spettante per l'esercizio della funzione, nel caso del Dirigente Nazionale, salvo ogni altro rimedio previsto per legge o per Statuto.

4.5 In pendenza di procedimento disciplinare, la Giunta di Presidenza può adottare in via d'urgenza i provvedimenti cautelari che riterrà idonei ad impedire il reiterarsi delle violazioni contestate e a consentire le funzioni vicarie dei Dirigenti Nazionali indagati e che saranno immediatamente efficaci. Avverso il provvedimento cautelare gli interessati possono ricorrere al Comitato Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare adottato. Il provvedimento cautelare decade automaticamente nel caso in cui la Giunta di Presidenza disponga l'archiviazione del procedimento disciplinare o ometta di adottare un provvedimento disciplinare ai sensi dell'Art. 4.3.2 o Art. 4.3.3 entro 20 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.

4.6 Provvedimenti disciplinari, anche cautelari, possono essere assunti dalla Giunta di Presidenza nei confronti dei Soci e/o dei Dirigenti Nazionali anche per responsabilità collegiali, fermo restando che nessun provvedimento disciplinare può essere assunto nei confronti di Soci e/o Dirigenti Nazionali componenti di organi collegiali che non abbiano partecipato alle riunioni in cui sono stati adottati gli atti o provvedimenti che hanno dato origine al procedimento disciplinare o che abbiano espresso voto

contrario.

4.7 L'Organizzazione Componente sanzionata non è esonerata dal pagamento della relativa quota associativa anche per il periodo di durata della sanzione, restando altresì inteso che, in caso di perdita della qualifica di Socio a seguito di sanzione, l'Organizzazione Componente radiata sarà obbligata a risarcire alla Federazione tutti i danni da questa subiti, danni che sono quantomeno pari al valore delle quote associative che l'Organizzazione Componente avrebbe dovuto corrispondere fino al termine del periodo di durata dell'adesione. Analogamente, in caso di espulsione di un Dirigente Nazionale, quest'ultimo dovrà risarcire e tenere indenne la Federazione di tutti i danni causati con la propria condotta.

4.8 Resta infine inteso che le spese sostenute dalla Federazione per il procedimento (ivi inclusa la sua istruzione) saranno a carico dell'Organizzazione Componente o del Dirigente Nazionale sanzionato.

Art. 5

Anno Finanziario - Quote associative - Servizi ai Soci

5.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5.2 Il Vice-Presidente Amministratore predispone la bozza del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo che sottopone preventivamente al Presidente e, con apposita relazione, al Comitato Direttivo per la relativa approvazione. La bozza del rendiconto economico e finanziario approvata dal Comitato Direttivo viene inviata in tempo utile al Collegio dei Sindaci e al Revisore Legale dei Conti per il deposito delle loro relazioni presso gli uffici confederali entro 15 giorni dalla convocazione assembleare e, quindi, sottoposta all'Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci e del Revisore dei Conti, per la relativa approvazione.

5.3 La documentazione allegata al rendiconto economico e finanziario e/o al bilancio preventivo può essere data in visione solo ai Dirigenti Nazionali che, su richiesta, potranno riceverne copia fotostatica o in formato elettronico, previa autorizzazione del Presidente Federale o del Vice-Presidente Amministratore.

5.4 L'ammontare delle quote associative annuali dovute dai Soci è determinato, ai sensi del comma 1 dell'Art. 48 dello Statuto Federale, dalla Giunta di Presidenza, sentito il Vice-Presidente Amministratore, sulla base dei seguenti criteri.

5.4.1 Quote delle Organizzazioni Territoriali

La quota associativa dovuta dalla singola Organizzazione Territoriale sarà calcolata moltiplicando il coefficiente stabilito dalla Giunta di Presidenza per la suddetta Organizzazione Territoriale ("Coefficiente") per un numero pari al 60% delle Imprese attive iscritte con il codice ATECO 56 nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per il territorio in cui tale Organizzazione opera ("Imprese di Riferimento"). Il Coefficiente, a sua volta, sarà calcolato sulla base del valore del coefficiente fisso stabilito dalla Giunta di Presidenza a livello nazionale parametrato in base al valore aggiunto per abitante del territorio in cui opera l'Organizzazione Territoriale come rilevato dall'ISTAT. Resta inteso che, in caso di eventi imprevedibili e/o straordinari, la Giunta di Presidenza potrà adottare eventuali correttivi al Coefficiente. Fermo quanto sopra, laddove un'Organizzazione Territoriale dimostri che il numero delle Imprese alla medesima associate sia superiore al numero delle Imprese di Riferimento, la quota associativa della suddetta Organizzazione Territoriale sarà incrementata in funzione delle Imprese Associate a tale Organizzazione con il conseguente incremento anche dei Voti per Quota alla medesima attribuiti. Nessuna rettifica della quota associativa e, conseguentemente, dei Voti per Quota potrà essere richiesta dall'Organizzazione Territoriale laddove il numero delle Imprese alla

medesima associate sia inferiore a quello delle Imprese di Riferimento.

5.4.2 Quote delle Organizzazioni nazionali di categoria

La quota associativa dovuta da ciascuna delle Organizzazioni nazionali di categoria è costituita da (i) una parte fissa, pari ad Euro 25.000.00, e (ii) una parte variabile determinata dalla Giunta di Presidenza in funzione del numero di unità locali e/o delle imprese associate e/o di dipendenti e/o del fatturato delle Imprese associate alla suddetta Organizzazione. La Giunta di Presidenza può accordare ad un'Organizzazione nazionale di categoria la riduzione totale o parziale della parte fissa della quota associativa da quest'ultima dovuta per il primo anno di iscrizione e, in caso di eventi eccezionali, su motivata e documentata richiesta di un'Organizzazione nazionale di categoria, può valutare eventuali deroghe, adottando, se del caso, provvedimenti di carattere temporaneo.

5.4.3 Servizi ai Soci

La Federazione, anche attraverso gli Enti Collegati, potrà erogare ai Soci, su richiesta di questi ultimi, eventuali servizi in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, anche mettendo a disposizione spazi dedicati attrezzati, con conseguente addebito del relativo costo e regolarizzando il tutto secondo le disposizioni normative in vigore.

Art. 6 Dirigenti Nazionali

6.1 Sono Dirigenti Nazionali le persone elette o nominate dall'Assemblea dei Soci ed i componenti di diritto degli Organi della Federazione così come i soggetti cooptati. I Dirigenti Nazionali restano in carica per il periodo stabilito nello Statuto e, entro la fine dell'anno solare in cui è prevista la scadenza del relativo mandato, verrà convocato l'organo competente alla relativa elezione o nomina.

6.2 Nella loro qualità di Dirigenti Nazionali, essi rappresentano la Federazione quale organizzazione sindacale nazionale e, pertanto, nelle espressioni di voto deve prevalere l'interesse generale della categoria anche se talvolta contrastante con interessi particolari del territorio di cui i Dirigenti Nazionali siano eventualmente espressione. È comunque consentita la dichiarazione a verbale del mandato ricevuto dall'Organizzazione Territoriale di provenienza che può essere anche difforme dal voto palese.

6.3 I Dirigenti Nazionali, che partecipino a riunioni alle quali siano stati convocati sulla base di quanto è previsto dallo Statuto e dal Regolamento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno secondo le modalità e nell'ammontare determinati dalla Giunta di Presidenza. I suddetti rimborsi dovranno essere richiesti entro tre mesi dalla data in cui la riunione ha avuto luogo, restando inteso che, laddove pervenga richiesta scritta di rimborso alla Federazione oltre il suddetto termine, il diritto al rimborso si intenderà definitivamente prescritto.

6.4 Laddove il suddetto rimborso sia dovuto a Dirigenti Nazionali appartenenti ad un'Organizzazione Componente che ha sostenuto direttamente le spese per conto del proprio Dirigente Nazionale e abbia un debito con la Federazione, quest'ultima avrà il diritto di compensare, in tutto o in parte, il credito vantato verso la suddetta Organizzazione Componente. Tale compensazione dovrà comunque avvenire entro i primi tre mesi dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui la riunione ha avuto termine, dovendosi dopo tale termine considerare prescritto il diritto al rimborso da parte dei Dirigenti Nazionali.

Art. 7 Funzionamento degli Organi della Federazione

Salvo diversamente previsto dallo Statuto, la convocazione delle riunioni degli Organi della Federazione viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

7.1 Assemblea dei Soci

7.1.1 Presidenza

Salvo diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima è presieduta dal Presidente Federale o, in sua assenza, dal Vice-Presidente Vicario o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vice-Presidente più anziano.

7.1.2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

(i) All'Assemblea dei Soci possono intervenire i Soci e gli altri soggetti che ne abbiano diritto in base allo Statuto. Il delegato del Socio, sia esso persona fisica o Organizzazione Componente, deve essere munito di delega scritta e firmata dal legale rappresentante dell'Organizzazione Componente e non può rappresentare più di due Soci, oltre al delegante.

(ii) Almeno 24 ore prima della riunione dell'Assemblea dei Soci che dovrà eleggere il Comitato Direttivo, ciascun Comitato Regionale deve depositare presso la segreteria della Federazione il verbale della riunione dal quale risulti, esplicitamente indicato, il nominativo del proprio presidente: in difetto di tempestivo deposito del suddetto verbale, per qualsiasi causa ciò avvenga, i Presidenti dei Comitati Regionali sono ritenuti ineleggibili.

(iii) È consentita la partecipazione all'Assemblea dei Soci ai Dirigenti Nazionali e ai dipendenti della Federazione, la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente dell'Assemblea dei Soci in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (di seguito "Partecipanti Invitati"). Possono poi assistere all'Assemblea dei Soci, con il consenso del presidente dell'Assemblea, esperti, giornalisti accreditati, autorità e parlamentari. I funzionari delle Organizzazioni Componenti possono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e, con il consenso del presidente dell'Assemblea, possono intervenire su argomenti di carattere strettamente tecnico-sindacale ma non possono partecipare a votazioni od assumere le funzioni di delegati delle Organizzazioni Componenti.

(iv) All'Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente Federale in seduta pubblica, possono partecipare, oltre ai soggetti indicati al precedente punto (iii), tutti i soggetti invitati dal Presidente Federale.

(v) Il presidente dell'Assemblea dei Soci, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea dei Soci della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel precedente punto (iii) o degli eventuali esperti invitati ai sensi del successivo punto (vii).

(vi) Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento d'identificazione personale, salvo che si tratti di persone note al suddetto personale ausiliario. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari. Gli intervenuti che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario. Salvo diversa decisione del presidente dell'Assemblea dei Soci, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente dell'Assemblea dei Soci, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

(vii) Per il servizio d'ordine il presidente dell'Assemblea dei Soci può avvalersi di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento, e può farsi assistere dai Partecipanti Invitati, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il presidente dell'Assemblea dei Soci può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

(viii) Il presidente dell'Assemblea dei Soci, anche su segnalazione del personale ausiliario, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, specificando altresì la consistenza dei voti calcolata secondo quanto previsto nello Statuto. Il presidente, accertato che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

7.1.3 Svolgimento dei lavori e poteri del presidente

(i) Il presidente dell'Assemblea dei Soci e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il presidente dell'Assemblea dei Soci, sempre che l'Assemblea dei Soci non si opponga a maggioranza degli

interventuti, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

(ii) Il presidente dell'Assemblea dei Soci regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo. Con riferimento alla discussione sul punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Modifiche statutarie", al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, laddove gli aventi diritto al voto intendano sottoporre all'Assemblea dei Soci eventuali proposte di modifica alle disposizioni dello Statuto diverse da quelle già allegate all'avviso di convocazione, tali proposte dovranno essere formulate per iscritto e consegnate al Presidente Federale (o al soggetto da questi designato) prima dell'apertura della discussione sul suddetto punto all'ordine del giorno. Tutte le proposte di modifica dello Statuto verranno lette dal presidente dell'Assemblea dei Soci o dal soggetto da questi designato all'apertura della discussione.

(iii) I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando domande. La richiesta d'intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea dei Soci e fino a quando il presidente dell'Assemblea dei Soci non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

(iv) Il presidente dell'Assemblea dei Soci stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi. Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate. Il presidente dell'Assemblea dei Soci e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai Soci prima della riunione cui non sia già stata data risposta da parte della Federazione. Coloro che hanno chiesto la parola e sono intervenuti hanno facoltà di breve replica.

(v) Il presidente dell'Assemblea dei Soci, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche che –salvo diversamente stabilito dal presidente dell'Assemblea dei Soci – non potrà essere superiore a 3 minuti per gli interventi ed a 2 minuti per le repliche – al fine di garantire che l'Assemblea dei Soci possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. In ogni caso, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti all'ordine del giorno ancora da trattare, il presidente dell'Assemblea dei Soci può in ogni momento determinare una diversa durata degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quanto previsto al presente comma. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente dell'Assemblea dei Soci invita l'oratore a concludere. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il presidente dell'Assemblea dei Soci dichiara chiusa la discussione.

(vi) Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il presidente dell'Assemblea dei Soci può togliere la parola - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo consentito, - previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione, e - in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi o in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

(vii) Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento della riunione, il presidente dell'Assemblea dei Soci li richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente dell'Assemblea dei Soci può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite, riammettendoli prima di dare inizio alle operazioni di voto.

(viii) I lavori dell'Assemblea dei Soci si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso della riunione il presidente dell'Assemblea dei Soci, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il presidente dell'Assemblea dei Soci può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

7.1.4 Votazioni

(i) Il presidente dell'Assemblea dei Soci può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, decidendo altresì l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione.

(ii) Il presidente dell'Assemblea dei Soci, fatti salvi i casi espressamente disciplinati dallo Statuto, stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal presidente dell'Assemblea dei Soci sono nulli.

(iii) Fermo quanto previsto dall'Art. 30 comma 14 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci procede con votazione a scrutinio segreto nel caso di elezione del Presidente Federale, dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.

(iv) Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il presidente dell'Assemblea dei Soci, anche avvalendosi del segretario, dichiara all'Assemblea dei Soci i risultati delle votazioni, dichiarando approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta ai sensi dello Statuto.

(v) Per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri, l'Assemblea dei Soci delibera con le maggioranze previste dallo Statuto ed in modo da assicurare che, all'interno di tali Organi, il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo di componenti.

7.1.5 Calcolo dei Voti

7.1.5.1 Alle singole Organizzazioni Componenti sono attribuiti, in seno all'Assemblea dei Soci, un voto per testa e, ove in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di quote associative fino all'esercizio precedente alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, un ulteriore numero di Voti per Quota calcolato come di seguito meglio specificato.

(i) Ciascun'Organizzazione Territoriale avrà diritto ad un numero di Voti per Quota pari al numero delle Imprese di Riferimento (o, se maggiore, al numero delle Imprese associate a tale Organizzazione Territoriale).

(ii) Ciascun'Organizzazione nazionale di categoria, invece, avrà diritto ad un numero di Voti per Quota calcolato come segue:

QA

2*Coefficiente Medio

intendendosi per

"QA": la quota associativa dovuta per l'anno in corso dalla singola Organizzazione nazionale di categoria e

"Coefficiente Medio": la somma di tutte le quote associative dovute dalle Organizzazioni Territoriali (a livello nazionale) diviso per il numero delle Imprese di Riferimento (o, se maggiore, delle Imprese associate alle Organizzazioni Territoriali) prese in considerazione dalla Federazione per il calcolo delle suddette quote associative.

A nessuna Organizzazione Componente può essere attribuito un numero di Voti per Quota superiore al 15% del totale dei Voti per Quota che possono essere esercitati nell'Assemblea dei Soci, assumendo come riferimento il numero complessivo di Voti per Quota assegnati alle Organizzazioni Componenti ai sensi dell'Art. 26 comma 7 dello Statuto.

7.1.5.2 Ai Soci Aggregati è attribuito, in seno all'Assemblea dei Soci, un voto consultivo.

7.2 Comitato Direttivo e Giunta di Presidenza

7.2.1 Il Comitato Direttivo, appena insediatosi, elegge nel suo seno otto componenti della Giunta di Presidenza, in conformità all'art. 33 dello Statuto.

7.2.2 Il Comitato Direttivo, inoltre, elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti fino ad un massimo di otto.

7.2.3 Ad ogni componente del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza spetta un solo voto.

7.2.4 La convocazione del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza è effettuata a mezzo di posta elettronica.

7.2.5 Per l'adeguata organizzazione delle riunioni del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza è necessario che i destinatari della convocazione, almeno tre giorni prima della riunione, comunichino la propria partecipazione o giustificano l'eventuale assenza. La comunicazione relativa alla partecipazione alla riunione o la giustificazione dell'assenza deve essere fatta per iscritto, a mezzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo, ed essere inviata al Direttore Generale prima della relativa riunione.

7.2.6 La partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza è obbligatoria; in caso di tre assenze consecutive non giustificate i componenti del Comitato Direttivo o della Giunta di Presidenza decadono dalla carica come previsto dall'Art. 28 comma 2 dello Statuto.

Art. 8

Gruppo Giovani Imprenditori e Gruppo Donne Imprenditrici

8.1 Nell'ambito della Federazione e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, previsto dall'Art. 43 dello Statuto, ed il Gruppo Donne Imprenditrici, previsto dall'Art. 44 dello Statuto. Il funzionamento dei suddetti Gruppi è disciplinato dai relativi regolamenti approvati dalla Giunta di Presidenza.

8.2 È fatto obbligo ai presidenti dei suddetti Gruppi di trasmettere al Presidente Federale copia di tutte le delibere assunte dagli organi del relativo Gruppo e di comunicare preventivamente qualsiasi iniziativa e/o attività che il relativo Gruppo intenda promuovere.

8.3 Resta inteso che il Presidente Federale avrà il potere di sciogliere entrambi i Gruppi laddove gli stessi siano responsabili di ripetute violazioni dello Statuto e/o del Regolamento e/o di un fatto che sia previsto dal Regolamento come causa per la radiazione del Socio o l'espulsione del Dirigente Nazionale, informandone tempestivamente la Giunta di Presidenza.

Art. 9

Disposizione finale

Ogni preesistente norma di regolamento deve intendersi abrogata.